



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 26/06/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2013, n. 1087

D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601 art. 9 co. 1) - Atto ricognitorio dei territori classificati “montani” e “di bonifica montana”.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Gestione Demanio Forestale, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

Come è noto, le origini della montagna legale italiana possono essere fatte risalire alla Costituzione che, con l'art. 44, ultimo comma, afferma “la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.

La legge 25 luglio 1952, n. 991 recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”, con richiamo al suddetto dovere costituzionale stabilisce la possibilità per i comuni di montagna di accedere a specifici benefici, fornendo anche utili criteri, di natura fisica ed economica: “sono considerati territori montani i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non inferiore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro...omissis ...” (art. 1).

L'art. 1 della Legge n. 991/1952 individua, inoltre, nelle Commissioni Censuarie Provinciali e nella Commissione Censuaria Centrale gli enti responsabili della compilazione e dell'aggiornamento dell'elenco dei comuni classificati come montani, con il potere di includere nell'elenco delle municipalità montane anche comuni che, seppur non rispondenti alle condizioni territoriali, presentino tuttavia “analoghe condizioni economiche- agrarie”.

Inoltre, richiede che la Commissione abbia particolare riguardo per i “Comuni già classificati montani nel catasto agrario e a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33”

La stessa Legge estende tale classifica anche ai territori montani che “a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico... possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato.....con decreto del Presidente della Repubblica” (art. 14).

L'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ha abrogato l'art. 1 ed il secondo comma dell'art. 14 della più volte richiamata legge n. 991/1952.

Il comma 2 dell'art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) prevede che nei territori montani, così come individuati al comma 1) lett. a, b, c i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.

L'Agenzia delle Entrate - Foggia a tal fine chiede di esperire l'accertamento dei requisiti di cui al richiamato art. 9 comma 2 DPR n. 601/73 al fine del riconoscimento delle agevolazioni tributarie.

L'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 abrogando l'art. 1 ed il secondo comma dell'art. 14 della citata legge n. 991/1952 ha, di fatto, "cristallizzato" sia la definizione sia la relativa procedura per la classificazione dei territori montani, privando per altro del potere di classificazione della montagna la Commissione censuaria nazionale operante presso il Ministero delle Finanze, riconoscendo, altresì, la potestà delle regioni a statuto ordinario nella materia pur rimanendo in vigore il richiamato DPR 601/1973.

Orbene, ai sensi degli artt. 1 e 11 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personale ed uffici), dell'art. 69 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" le competenze in materia sono in capo alla Regione e, nello specifico, al Servizio Foreste.

Consegue, per tutto quanto sopra esposto, la necessità ed opportunità di colmare la lacuna normativa e amministrativa procedendo a ricognire i terreni che, aventi i requisiti per essere classificati "montani", consentano ai soggetti interessati di dimostrare all'Agenzia delle Entrate l'indispensabile requisito oggettivo per usufruire delle agevolazioni in materia tributaria e fiscale.

Da una ricognizione fatta dal Servizio Foreste risulta esistente un elenco dei territori, formato da n. 32 fogli in atti d'ufficio, classificati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, rispettivamente "montani" per effetto dell'art. 1 e di "bonifica montana" ai sensi dell'art. 14, utilizzato dalla Sezione provinciale di Foggia.

Nell'allegato A), composto di n. 20 (venti) facciate e parte integrante del presente provvedimento, sono riportati, per Comune, i terreni in questione distinti per agro, foglio e particella.

Copertura finanziaria ai sensi della l.r. 28/01 e succ. mod. e int."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. i).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Gestione Demanio Forestale, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
- di dare al presente provvedimento valenza di atto ricognitorio dei territori classificati in "montani" e "di

bonifica montana”, per effetto dell’art. 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, così come riportati nell’allegato A) che, composto di n. 20 (venti) facciate, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 2 del DPR n. 601/73 per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie;

- di dare mandato al Dirigente Servizio Foreste di trasmettere ai Comuni interessati il presente provvedimento;
- di rinviare ad eventuale successivo provvedimento la ridefinizione e/o l’integrazione a seguito di nuove richieste di inserimento da parte dei Comuni nell’elenco di cui al presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola